



REGOLAMENTO

Museo nazionale di Matera: Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità di verifica, a campione, del possesso dei requisiti ex artt. 94 e ss. d.lgs. n. 36/2023, in capo all'Operatore economico affidatario, nell'ambito degli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, ai sensi degli artt. 50, comma 1, lettere a) e b) e art. 52 del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 36/2023.

ART. 1 - OGGETTO DEI CONTROLLI

- 1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 36/2023 (di seguito, per brevità, anche "Codice"), le modalità operative di effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione degli operatori economici nelle procedure di affidamento diretto di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b), del d.lgs. n. 36/2023, di importo inferiore a euro 40.000,00.*
- 2. Il presente Regolamento ha lo scopo di assicurare la semplificazione del processo di verifica delle dichiarazioni sostitutive rese dagli operatori economici in merito al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti dalla Stazione Appaltante, nel rispetto del principio di imparzialità e non disparità di trattamento, in attuazione di quanto disposto dall'art. 52 del Codice;*
- 3. Formano oggetto di controllo le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese dai suddetti operatori economici ai sensi e per gli effetti del D.P.R.28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo (DGUE), in relazione al possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 (Cause di esclusione automatica), 95 (Cause di esclusione non automatica) e 98 (Illecito professionale grave) e, ove previsti, dei requisiti di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice.*

ART. 2 - CRITERI E MODALITÀ DEI CONTROLLI

- 1. L'Amministrazione dispone l'affidamento delle procedure aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00, dopo aver effettuato le seguenti verifiche:*
 - a) verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC);*
 - b) consultazione del Casellario ANAC (Annotazioni);**La Stazione appaltante richiede all'operatore economico idonea Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R.28 dicembre 2000, n. 445, anche sulla base del modello relativo al documento di gara unico europeo (DGUE), dalla quale risulti il possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 e ss. del Codice.*
- 2. Le verifiche complete (Casellario, Agenzia delle Entrate,...) saranno effettuate **una sola volta nel corso dell'anno solare di riferimento**, controllando, a campione, mediante sorteggio, il 10% degli affidamenti effettuati, il cui valore sia inferiore a Euro 40.000,00, oltre Iva.*





3. Il sorteggio degli Operatori economici da verificare verrà effettuato mediante il “Generatore numeri casuali” on-line della Regione Emilia-Romagna raggiungibile al seguente indirizzo: <https://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/>.

4. Per l'individuazione della cronologia degli affidamenti verrà valutato il numero di protocollo della determina a contrarre.

5. L'Ufficio preposto all'individuazione dei campioni e all'esecuzione dei successivi controlli è l'Ufficio Gare e Contratti.

6. Resta ferma la possibilità dell'Amministrazione di procedere alla verifica completa di tutti i requisiti autodichiarati dall'Operatore economico, qualora sorgano ragionevoli dubbi sulla veridicità di quanto dichiarato, ovvero nei casi in cui emergano elementi di incoerenza o contraddittorietà palese delle informazioni rese, di inattendibilità evidente delle stesse, di incompletezza, nonché di errori e/o omissioni nella compilazione, tali da fare supporre la volontà di dichiarare solo dati parziali e comunque rese in modo tale da non consentire all'Amministrazione un'adeguata e completa valutazione.

ART. 3 – ESITO DEI CONTROLLI

1. Qualora all'esito dei controlli, condotti a campione, emergano irregolarità a carico dell'Operatore economico verificato, sarà cura della Stazione appaltante, sentito preventivamente il competente Responsabile Unico del Progetto (RUP), instaurare un contraddittorio, assegnando all'operatore medesimo un congruo termine per fornire chiarimenti o presentare osservazioni.

2. Quando in conseguenza dei controlli effettuati si riscontrasse l'assenza dei requisiti generali o speciali dichiarati, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla immediata sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette per un periodo di 12 mesi, decorrenti dall'adozione del provvedimento.

ART. 4 – ENTRATA IN VIGORE ED EFFICACIA

Il presente regolamento è immediatamente esecutivo e rimarrà in vigore fino a successiva revoca, totale o parziale, oppure a seguito di mutamento della normativa di riferimento.

Il Direttore
Arch. Annamaria Mauro





mv

